mente contemplato, in cui l'operatore abbia acquistato presso l'ente d'intervento del proprio paese latte magro in polvere proveniente dalle giacenze d'intervento di un altro Stato membro, dato che tale situazione non è caratterizzata da particolarità tali da fornire forti indizi nel senso che dev'essere preso in considerazione per il calcolo dell'aiuto un momento diverso da quello della lavorazione.

2. I compensi pecuniari per il ritiro dal mercato dei prodotti della pesca, versati ad un'organizzazione di produttori, non possono essere presi in carico dal FEAOG qualora l'organizzazione stessa non sia stata sottoposta, da parte dello Stato membro di cui trattasi, al controllo permanente sul suo funzionamento contemplato dalla normativa comunitaria in fatto di riconoscimento di organizzazioni del genere.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 343/85 *

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Il regolamento n. 729/70 del Consiglio, 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), istituisce un sistema di finanziamento comunitario diretto delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi e degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli da parte della sezione « garanzia » del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: « FEAOG »).

A norma dell'art. 4 del predetto regolamento, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i fondi necessari affinché gli uffici e gli organi nazionali competenti procedano, in conformità alle norme comunitarie ed alle leggi nazionali, al pagamento delle spese relative a dette restituzioni e a detti interventi.

A tenore dell'art. 5, n. 2, lett. b), dello stesso regolamento, la Commissione procede alla liquidazione dei conti relativi alle spese effettuate dagli uffici e dagli organi nazionali, basandosi sui conti annui presentati dagli Stati membri e corredati di documenti necessari per la loro liquidazione.

A norma dell'art. 8 del regolamento n. 1723/72 della Commissione, 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti riguardanti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (GU L 186, pag. 1), la decisione relativa alla liquidazione dei conti comporta, fra l'altro, la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro nell'anno considerato, riconosciute a carico del FEAOG, sezione « garanzia ».

2. Con decisione 85/460, 28 agosto 1985, notificata alla Repubblica italiana con let-

* Lingua processuale: l'italiano.

tera 5 settembre 1985 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 267, pag. 35), la Commissione determinava, per la Repubblica italiana, l'importo delle spese dell'esercizio 1981 riconosciute a carico del FEAOG, sezione « garanzia ».

Nell'adottare detta decisione la Commissione considerava che in esito alle verifiche effettuate una parte delle spese dichiarate, pari a 43 138 824 099 LIT, non risultava soddisfare le condizioni stabilite dalle norme comunitarie in materia e non poteva quindi essere finanziata; lo Stato membro era stato particolareggiatamente informato di detta rettifica ed aveva potuto esprimere il suo punto di vista in proposito.

Emerge dal fascicolo che, secondo la Commissione, le operazioni che hanno comportato dette spese non erano conformi alle disposizioni che disciplinano le misure d'intervento di cui trattasi. I motivi specifici della non conformità di ciascuna delle operazioni criticate alle suddette disposizioni sono stati precisati alla Repubblica italiana nel corso dei contatti bilaterali che hanno preceduto la liquidazione dei conti. Essi sono riassunti nella relazione di sintesi relativa agli esercizi 1980 e 1981 (in prosieguo: « relazione di sintesi »), trasmessa alla Repubblica italiana, e successivamente esaminati dal comitato del FEAOG nell'ambito della consultazione contemplata dall'art. 5, n. 2, del precitato regolamento n. 729/70.

3. Il ricorso in oggetto riguarda l'esclusione delle seguenti voci:

— 677 198 690 LIT, in relazione agli aiuti per il latte magro in polvere d'intervento;

— 3 727 116 185 LIT, in relazione all'aiuto per il consumo di olio d'oliva;

— 2 694 251 820 e 145 345 970 LIT, in relazione alle compensazioni finanziarie per il ritiro dal mercato dei prodotti della pesca;

— 761 886 150 LIT, in relazione agli importi compensativi monetari.

4. Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 15 novembre 1985.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere a vari quesiti relativi al calcolo dell'importo dell'aiuto per il latte magro in polvere d'intervento. La Commissione ha ottemperato con lettera 28 novembre 1986.

II — Le conclusioni delle parti

La *Repubblica italiana*, ricorrente, conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione 85/460 della Commissione, 28 agosto 1985, nella parte in cui esclude dall'imputabilità al FEAOG le somme di 677 198 690 + 3 727 116 185 + 2 694 251 820 + 145 345 970 + 761 886 150 (in totale 8 005 798 815) LIT nella liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell'esercizio 1981, ovvero

— disporre, per i motivi esposti, l'imputazione a detto fondo delle minori somme ritenute di giustizia,

— porre le spese del giudizio a carico della convenuta.

La *Commissione*, convenuta, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile per quanto riguarda i mezzi non corroborati da alcun argomento di fatto e di diritto;

— per il resto respingerlo;

— condannare la Repubblica italiana alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Nell'ambito di ciascuno dei tre capi del ricorso il *governo italiano* deduce la violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1723/72. Deduce inoltre il vizio di eccesso di potere a proposito della parte della decisione relativa all'aiuto per il consumo di olio d'oliva e i vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione a proposito delle compensazioni finanziarie contemplate per il ritiro dal mercato dei prodotti della pesca.

La *Commissione* assume che detti mezzi, non corroborati da alcun argomento, non sono conformi a quanto prescritto dall'art. 38, § 1, del regolamento di procedura e sono pertanto irricevibili.

A — *Gli aiuti per il latte magro in polvere d'intervento*

1. *Contesto normativo*

A tenore dell'art. 10 del regolamento n. 804/68 del Consiglio, 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), « vengono concessi aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunità ed utilizzati per l'alimentazione degli animali, purché tali prodotti rispondano a determinati requisiti ». Le modalità dell'attribuzione e del pagamento di detti aiuti sono state stabilite dalla Commissione.

Secondo il controricorso e la risposta fornita dalla Commissione ai quesiti della Corte relativi al calcolo dell'importo dell'aiuto, le disposizioni comunitarie vigenti in materia possono riassumersi come segue.

Nel caso in cui l'operatore acquisti latte magro in polvere *sul mercato libero nel proprio paese*, l'art. 9 del regolamento n. 1725/79 della Commissione, 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti per il latte magro trasformato in mangimi composti e per il latte magro in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1), dispone che « l'importo dell'aiuto è quello applicabile, secondo il caso, il giorno della denaturazione del latte scremato o del latte scremato in polvere o il giorno della loro trasformazione in alimenti composti ». L'aiuto viene versato, al trasformatore, dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Nel caso in cui l'operatore acquisti sul *mercato libero in uno Stato membro diverso* da quello in cui è stabilito, l'importo dell'aiuto è quello vigente il giorno della trasformazione (a norma del citato art. 9 del regolamento n. 1725/79) oppure quello contemplato dal regolamento n. 1624/76 della Commissione, 2 luglio 1976, recante disposizioni particolari sul pagamento dell'aiuto per il latte magro in polvere denaturato o trasformato in mangimi composti nel territorio di un altro Stato membro (GU L 180, pag. 9). Secondo la Commissione, quest'ultimo regolamento stabilisce un regime straordinario. In generale, infatti, l'aiuto,

quando è corrisposto dopo l'incorporazione o la denaturazione, viene versato dallo Stato membro nel cui territorio è stata effettuata l'operazione, conformemente al regolamento n. 986/68 del Consiglio, 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali sull'attribuzione degli aiuti per il latte magro e il latte magro in polvere destinati all'alimentazione zootecnica (GU L 169, pag. 4). Tuttavia il regolamento n. 1624/76 contempla una deroga a detta regola generale autorizzando il versamento da parte dello Stato membro di spedizione. In particolare:

— l'aiuto è corrisposto in anticipo all'esportatore quando sia stato dimostrato che lo Stato membro destinatario abbia assoggettato il latte magro in polvere a un controllo doganale o amministrativo accompagnato dal deposito di una cauzione (art. 2);

— l'importo dell'aiuto è quello vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione (art. 8, n. 1);

— un importo supplementare può essere versato dalle autorità dello Stato membro importatore al trasformatore del prodotto di cui trattasi quando l'aiuto, espresso in moneta nazionale, abbia subito un aumento tra il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e il giorno della trasformazione (art. 8, n. 2).

Secondo la Commissione, detto regime è stato istituito per essere applicato in Italia, che era allora l'unico paese strutturalmente deficitario di latte magro in polvere.

Nel caso in cui l'operatore acquisti presso un *ente d'intervento*, l'acquisto è, in via di principio, disciplinato dal regolamento n. 2213/76 della Commissione, 10 settembre 1976, relativo alla vendita di latte magro in polvere di ammasso pubblico (GU L 249, pag. 6). Se il latte magro in polvere acquistato è destinato ad essere trasformato in mangimi zootecnici, spettano gli stessi aiuti contemplati per l'acquisto sul mercato libero (sopra specificati).

Tuttavia, qualora l'esportatore acquisti presso l'*ente d'intervento del suo paese* latte magro in polvere proveniente dall'*ente d'intervento di un altro Stato membro*, l'acquisto è assoggettato, secondo la Commissione, ad un regime particolare. Detta operazione è contemplata periodicamente a favore dell'Italia, dato che in questo paese non esistono scorte di latte magro in polvere. Con il regolamento n. 1763/78, 25 luglio 1978, relativo al trasferimento all'ente d'intervento italiano di latte magro in polvere da parte degli enti d'intervento di altri Stati membri (GU L 204, pag. 8), il Consiglio disponeva la messa a disposizione dell'ente d'intervento italiano di una parte delle scorte disponibili presso gli enti d'intervento di altri Stati membri. L'operazione veniva effettuata in due tempi, col trasferimento di 40 000 e, successivamente, di 60 000 tonnellate. Col regolamento n. 516/80, 29 febbraio 1980, relativo al trasferimento di latte magro in polvere all'ente d'intervento italiano (GU L 58, pag. 51), la Commissione stabiliva le modalità del trasferimento del secondo quantitativo. L'art. 3 bis, n. 3, inserito nel predetto regolamento dal regolamento n. 1146/80 della Commissione, 7 maggio 1980 (GU L 117, pag. 18), disponeva che le vendite del latte magro di cui trattasi da parte dell'ente d'intervento italiano erano subordinate alla condizione particolare che, « all'atto del pagamento, il prezzo d'acquisto è diminuito dell'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 » (precitato). La stessa condizione era stabilita, nell'am-

bito di operazioni precedenti, dal regolamento della Commissione 7 dicembre 1976, n. 2972, recante modalità di attuazione del regolamento n. 1861/76 relativo al trasferimento all'ente d'intervento italiano di latte magro in polvere da parte degli enti d'intervento di altri Stati membri (GU L 339, pag. 18).

2. *I fatti e il procedimento che hanno preceduto l'adozione della decisione impugnata*

Secondo la relazione di sintesi, gli uffici del FEAOG accertavano che in Italia era stato versato agli operatori un aiuto supplementare per latte magro in polvere proveniente dall'ammasso pubblico e venduto a norma del regolamento n. 516/80 (come modificato dal regolamento n. 1146/80). Detto aiuto supplementare era pari alla differenza tra l'importo dell'aiuto al momento della stipulazione del contratto e quello in vigore il giorno della trasformazione.

Il governo italiano giustificava il predetto supplemento col rilievo che, in base all'art. 5 del regolamento n. 2972/76 e all'art. 3 bis del regolamento n. 516/80, il prezzo di vendita fissato dall'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2213/76 andava diminuito dell'importo dell'aiuto contemplato dall'art. 10 del regolamento n. 804/68. Secondo il governo italiano, detto aiuto è quello previsto dal regolamento n. 1725/79. Esso osservava, in particolare, che gli stessi artt. 5 e 3 bis, sopra citati, fanno riferimento al regolamento n. 1725/79, il quale, all'art. 9, n. 1, dispone che l'importo da versare è quello in vigore il giorno della trasformazione. Di conseguenza, poiché all'atto della vendita può essere presa in considerazione soltanto l'aliquota vigente a quel momento, occorre, in caso di aumento dell'aiuto prima della trasformazione, ridurre il prezzo di vendita di un importo equivalente a detto aumento. Il governo italiano rinviava, in proposito, all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1624/76, che contempla anch'esso tale procedura.

Come emerge dalla relazione di sintesi, la Commissione considerava detta argomentazione inaccettabile per i seguenti motivi.

In primo luogo, il regolamento n. 1624/76 può essere applicato congiuntamente al regolamento n. 1725/79 solo per quanto riguarda la trasformazione diretta del latte magro in polvere acquistato sul mercato libero di uno Stato membro diverso dall'Italia e trasformato in Italia. In questo contesto, l'aiuto viene pagato in base all'aliquota in vigore alla data dell'espletamento delle formalità doganali, e l'operatore italiano acquista la merce pagando un prezzo netto, cioè un prezzo pari a quello del mercato diminuito dell'aiuto. Il versamento al trasformatore della differenza tra l'importo dell'aiuto calcolato il giorno dell'espletamento delle formalità doganali e quello più elevato in vigore il giorno della trasformazione è giustificato dall'esigenza di porre il trasformatore italiano su un piede di parità con quelli degli altri Stati membri. Inoltre, in base al regolamento n. 1624/76, l'importo dell'aiuto non può superare il livello massimo vigente nel periodo di trasformazione, limitato a sei mesi, e l'operatore deve sopportare le spese del trasporto dallo Stato membro di produzione al luogo della trasformazione. Nel caso del latte magro in polvere acquistato presso l'ente d'intervento, in forza del regolamento n. 2213/76, non esiste detta esigenza di perequazione; poiché non è fissato alcun termine per la trasformazione, l'operatore può attendere il momento più favorevole, vale a dire quello in cui il livello del-

l'aiuto è più elevato. In questo caso, l'operatore sopporterebbe soltanto le spese relativamente modeste del trasporto dal luogo di magazzinaggio in Italia.

In secondo luogo, il riferimento, negli artt. 5 del regolamento n. 2972/76 e 3 bis del regolamento n. 516/80, al regolamento n. 1725/79 è inteso soltanto a definire le condizioni per l'attribuzione dell'aiuto e non riguarda le modalità del calcolo del prezzo di vendita.

Infine, la Commissione osservava che, a tenore dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1725/79, « il latte scremato e il latte scremato in polvere possono beneficiare dell'aiuto soltanto se (...) non hanno beneficiato ovvero non sono suscettibili di beneficiare ancora di un aiuto o di un ribasso di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie ». Orbene, nella fattispecie il latte magro in polvere aveva fruito di un ribasso di prezzo all'uscita dall'ammasso pubblico.

Per questi motivi, la Commissione riteneva che l'aiuto supplementare erogato dall'ente d'intervento italiano e pari a 677 198 690 LIT per l'esercizio 1981 non potesse essere accollato al FEAOG.

3. *I mezzi e gli argomenti delle parti*

Il *governo italiano, ricorrente,* sostiene, innanzitutto, che la tesi della Commissione contrasta con la lettera delle norme comunitarie di cui trattasi. Il regolamento n. 516/80 dispone che il prezzo di acquisto del latte magro in polvere è « diminuito dell'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 ». Orbene, detto art. 10 non precisa né l'entità dell'aiuto, né le modalità e le condizioni cui è subordinata l'attribuzione dello stesso. Il rinvio a detta disposizione si estende, pertanto, anche alle norme emanate per la sua attuazione e in particolare all'art. 9 del regolamento n. 1725/79, in base al quale l'importo dell'aiuto è quello in vigore il giorno della denaturazione o della trasformazione. Ne consegue che, qualora l'importo dell'aiuto vigente il giorno della trasformazione sia maggiore di quello sottratto al momento del pagamento del prezzo d'acquisto, l'ente d'intervento è obbligato a pagare la differenza. Non è pertinente, poi, il rilievo della Commissione secondo cui detto obbligo non è espressamente stabilito dal regolamento n. 516/80, mentre l'art. 8 del regolamento n. 1624/76 espressamente dispone in tal senso. Infatti, in quest'ultimo regolamento, ciò si è reso necessario soltanto per significare che la differenza di cui trattasi dev'essere pagata da un ente d'intervento (del paese importatore) diverso da quello (del paese esportatore) che ha pagato l'aiuto iniziale all'aliquota vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

La *Commissione* ribatte che, in base al principio « tempus regit actum », le conseguenze giuridiche di un atto sono disciplinate dalle disposizioni in vigore al momento in cui esso ha luogo. Nella fattispecie l'atto generatore del credito è l'acquisto. Di conseguenza, in mancanza di una norma specifica in senso contrario, l'aiuto da attribuire è quello vigente il giorno dell'acquisto. La Commissione spiega che le modalità dell'attribuzione e del pagamento dell'aiuto, stabilite in base al regolamento n. 804/68, variano a seconda del sistema d'acquisto, e cioè l'acquisto sul mercato libero, l'acquisto

sul mercato libero con denaturazione o trasformazione nel territorio di un altro Stato membro e l'acquisto presso enti d'intervento. Il rinvio all'art. 10 del regolamento n. 804/68 non può quindi includere tutte le norme emanate per l'attuazione dello stesso.

Il *governo italiano* sostiene, in secondo luogo, che la mancata attribuzione della differenza di cui trattasi provocherebbe una disparità di trattamento ingiustificata a danno dell'operatore che ha acquistato latte magro in polvere dall'ente d'intervento italiano in base al regolamento n. 516/80; gli operatori che hanno acquistato in altri Stati membri latte magro in polvere sul mercato libero o presso gli enti d'intervento ottengono l'aiuto più elevato, vigente il giorno della trasformazione.

Secondo la *Commissione*, la tesi dell'asserita penalizzazione degli acquisti di latte magro in polvere presso l'ente d'intervento italiano rispetto agli acquisti negli altri Stati membri, sul mercato libero o presso gli enti d'intervento, è inesatta sotto il profilo economico; si tratta di regimi diversi e l'operatore è libero di avvalersi dell'uno o dell'altro di essi, con i vantaggi e gli svantaggi che la sua scelta comporta.

B — *Gli aiuti per il consumo di olio d'oliva*

1. *Contesto normativo*

In base all'art. 8, 1° comma, del regolamento n. 3089/78 del Consiglio, 19 dicembre 1978, recante le norme generali relative all'aiuto al consumo dell'olio d'oliva (GU L 369, pag. 12), l'aiuto di cui trattasi è corrisposto quando l'organo di controllo designato dallo Stato membro nel quale ha luogo il confezionamento abbia accertato l'osservanza delle condizioni stabilite per l'attribuzione dell'aiuto. Lo stesso articolo dispone, nel 2° comma, che « l'aiuto può tuttavia essere anticipato sin dalla presentazione della domanda di aiuto, sempreché sia costituita una garanzia sufficiente ». A norma dell'art. 7 del regolamento, gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo atto a garantire che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto risponda ai requisiti cui questo è subordinato.

Con il regolamento n. 557/79, 23 marzo 1979 (GU L 73, pag. 13), la Commissione ha stabilito le modalità di attuazione del regime di aiuto al consumo di olio d'oliva. A tenore dell'art. 10, n. 4, di detto regolamento, « lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto entro 150 giorni dalla data della presentazione della domanda ». La stessa disposizione è contenuta nell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 3172/80 della Commissione, 5 dicembre 1980, recante modalità di attuazione del regime di aiuto al consumo di olio d'oliva (GU L 331, pag. 27), che ha sostituito il regolamento n. 557/79 dal 9 dicembre 1980.

A norma del regolamento n. 283/72 del Consiglio, 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (GU L 36, pag. 1), gli Stati membri devono, in particolare, trasmettere alla Commissione, entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, « un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario » (art. 3).

2. *I fatti e il procedimento che hanno preceduto l'adozione della decisione impugnata*

Secondo la relazione di sintesi, da verifiche effettuate dal FEAOG in Italia emergeva

che spesso i controlli prescritti dalla normativa comunitaria non erano stati operati entro i termini stabiliti e che, in taluni casi, non era stato effettuato alcun controllo. A causa della tardività o della mancanza dei controlli, in numerosissimi casi, gli anticipi pagati sull'aiuto in base all'art. 8 del regolamento n. 3089/78 non erano stati liquidati entro il termine di 150 giorni stabilito dall'art. 10 del regolamento n. 557/79 (e dall'art. 9 del regolamento n. 3172/80). Poiché, a norma dell'art. 8 del regolamento n. 3089/78, la validità delle cauzioni costituite per detti anticipi era di massima limitata a 10 mesi, numerosissimi fascicoli concernenti gli aiuti, non controllati entro questo termine, non erano più coperti dalle cauzioni. Gli uffici del FEAOG consideravano che detti anticipi, non liquidati al momento della scadenza della garanzia, non erano conformi alle norme comunitarie e, di conseguenza, non potevano fruire del finanziamento FEAOG.

Sempre secondo la relazione di sintesi, dalle verifiche effettuate dagli uffici del FEAOG emergeva inoltre che, a seguito di irregolarità rilevate all'atto dei controlli nelle ditte, erano stati avviati procedimenti amministrativi e giudiziari contro vari operatori. Gli aiuti di cui trattasi ammontavano a 3 727 116 185 LIT per l'esercizio 1981. A questo proposito, le autorità italiane avevano fatto presente che, talvolta, le irregolarità erano state scoperte successivamente, in occasione di controlli nazionali eseguiti nell'ambito delle verifiche per l'attribuzione del diritto all'aiuto. In quei casi l'ente d'intervento italiano aveva chiesto agli operatori la restituzione degli aiuti indebitamente corrisposti. Tuttavia, i procedimenti amministrativi o penali promossi non si erano ancora conclusi e, quindi, i quantitativi che avevano fruito indebitamente dell'aiuto non erano ancora definitivamente stabiliti.

Gli uffici del FEAOG osservavano, in primo luogo, che dette irregolarità non erano mai state comunicate alla Commissione nell'ambito del regolamento n. 283/72 e in secondo luogo che le cauzioni costituite erano già scadute quando era stato effettuato il controllo nazionale. Pertanto, anche se l'irregolarità fosse stata scoperta nel corso del controllo nazionale, non sarebbe stato più possibile recuperare l'anticipo dell'aiuto versato in base alla cauzione.

In seguito a tali accertamenti, la Commissione escludeva dal finanziamento FEAOG, per l'esercizio 1981, la somma complessiva di 6 876 103 895 LIT.

3. *I mezzi e gli argomenti delle parti*

Il *governo italiano* precisa innanzitutto che il ricorso riguarda unicamente il rifiuto di accollare al FEAOG la somma di 3 727 116 185 LIT riguardante casi di ditte nei confronti delle quali sono stati aperti, a livello nazionale, procedimenti penali o amministrativi per irregolarità, rifiuto che la Commissione ha giustificato col rilievo che detti casi di irregolarità non le sono mai stati comunicati nell'ambito del regolamento n. 283/72 del Consiglio, e che le cauzioni costituite per il versamento anticipato dell'aiuto erano già scadute quando le autorità nazionali procedettero ai controlli.

Il governo italiano deduce, in via principale, l'illegittimità dell'esclusione dall'imputazione al FEAOG dell'intera somma suddetta. È vero che la mancata comunicazione alla Commissione dell'avvio di procedimenti penali o amministrativi costituisce infrazione della normativa comunitaria. Tuttavia, nessuna norma comunitaria ricollega a detta infrazione effetti di sorta per quanto riguarda l'imputabilità della spesa al FEAOG. Né il fatto che le cauzioni costituite per il versamento anticipato dell'aiuto fossero già scadute è tale da determinare automaticamente l'esclusione della somma di cui trattasi. Il governo italiano osserva in proposito che, in molti casi, erano stati effettuati controlli che avevano avuto esito positivo, mentre delle irregolarità erano emerse successivamente. In questi casi l'ente d'intervento italiano non aveva più alcuna possibilità di avvalersi della garanzia. Inoltre, l'esclusione non è giustificata fintantoché sono pendenti i procedimenti penali o amministrativi. Prima che questi si concludano, non è possibile stabilire se vi siano state o no irregolarità e, in molti casi, l'aiuto è stato escluso integralmente nonostante che la presunta irregolarità riguardi solo una parte di esso.

La *Commissione* fa innanzitutto notare di aver considerato che il finanziamento FEAOG poteva essere eccezionalmente concesso se dei controlli successivi avessero confermato la regolarità dell'operazione; in definitiva, sono stati esclusi solo i casi in cui non erano stati effettuati controlli. A questo proposito, essa ricorda che l'art. 8 del regolamento n. 3089/78 del Consiglio, contempla il versamento anticipato dell'aiuto — prima del controllo dell'esistenza dei presupposti per ottenerlo — previa costituzione di un'adeguata garanzia. Il regolamento n. 557/79 della Commissione dispone che l'importo dell'aiuto dev'essere versato entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Pertanto, il controllo dei presupposti per l'attribuzione dell'aiuto e, in caso di versamento anticipato, lo svincolo della garanzia devono essere effettuati entro lo stesso termine di 150 giorni. Orbene, in numerosi casi, le autorità italiane hanno effettuato i controlli e proceduto alla liquidazione della pratica dopo detto termine. La Commissione sostiene che il rifiuto di accollare al FEAOG le somme di cui trattasi è pertanto giustificato. Essa rileva inoltre che, a tenore dell'art. 8, n. 2, 1° comma, del regolamento n. 729/70 del Consiglio, « in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri ». Nella fattispecie l'amministrazione italiana è comunque responsabile, perché non ha effettuato i controlli prescritti prima della fine della validità delle cauzioni. La Commissione osserva infine che l'esito dei procedimenti penali o amministrativi in corso è irrilevante per quanto riguarda il finanziamento FEAOG.

Il *governo italiano* sostiene, in subordine, che l'esclusione dall'imputazione degli aiuti controversi al FEAOG avrebbe dovuto essere limitata a 1 268 602 210 LIT. Tale riduzione rispetto alla somma, inizialmente precisata, di 3 727 116 185 LIT è stata specificata in un prospetto del 28 maggio 1985 (allegato VIII del ricorso), redatto secondo criteri condivisi dalla Commissione, del quale questa ha preso visione nel corso di una delle ultime riunioni che hanno preceduto la decisione impugnata.

La *Commissione* fa osservare di aver preso in considerazione le cifre fornite dalle autorità italiane con lettera 28 novembre 1984 (allegato II del controricorso). Il prospetto del 28 maggio 1985 è risultato inutilizzabile poiché contiene solo un elenco dei procedimenti penali e amministrativi in corso.

C — *Le compensazioni finanziarie per il ritiro dal mercato di prodotti della pesca*

1. *Contesto normativo*

L'art. 4 del regolamento n. 105/76 del Consiglio, 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (GU L 20, pag. 39), dispone, in particolare, che il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è revocato qualora non risultino più soddisfatti i requisiti ai quali esso è subordinato o qualora esso sia basato su indicazioni erronee. Il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo se l'organizzazione l'ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti.

Col regolamento n. 2062/80, 31 luglio 1980, la Commissione ha stabilito le condizioni e il procedimento della concessione e della revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca (GU L 200, pag. 82). Nell'art. 5 detto regolamento precisa, in particolare, le norme comuni che le organizzazioni di produttori devono stabilire in materia di produzione e di vendita. A tenore dell'art. 8 dello stesso regolamento, « ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 105/76 e dell'articolo 5 del presente regolamento, gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni riconosciute ».

2. *I fatti e il procedimento che hanno preceduto l'adozione della decisione impugnata*

Emerge dal fascicolo che, agli inizi del 1984, il rappresentante legale della Domar, di Porto Garibaldi, organizzazione di produttori nel settore della pesca, ed i membri della locale commissione di controllo dei ritiri dei prodotti della pesca venivano imputati di frode per aver illegittimamente percepito, o tentato di percepire, aiuti comunitari per il ritiro dal mercato di prodotti della pesca negli anni 1978-1982. La Commissione ne veniva informata.

In seguito a detta informazione, gli uffici del FEAOG procedevano ad un controllo presso l'organizzazione di produttori San Marco di Chioggia, succursale della Domar. Si constatava, in particolare, che la San Marco non possedeva né uffici né depositi né altre attrezzature necessarie al normale funzionamento di un'organizzazione di produttori. Considerato che in realtà la San Marco non aveva mai funzionato, la Commissione invitava la Repubblica italiana a revocare il riconoscimento di detta organizzazione ed a recuperare tutte le somme versate dal momento del riconoscimento della stessa.

La Commissione escludeva dall'imputazione al FEAOG tutte le spese dichiarate dalla Domar e dalla San Marco, ammontanti, rispettivamente, per l'esercizio 1981 a 2 694 251 820 e 145 345 970 LIT, poiché nella totale mancanza di un valido controllo sulle operazioni di dette organizzazioni le spese suddette non potevano essere finanziate dal FEAOG.

3. *I mezzi e gli argomenti delle parti*

Per quanto riguarda l'organizzazione di produttori Domar, il *governo italiano* osserva innanzitutto che è attualmente pendente un procedimento penale e che gli imputati contestano i fatti e la loro responsabilità. Di conseguenza, non si può ancora affermare che vi sia stata un'indebita riscossione di contributi e quale ne sia stata l'entità. Comunque, non è certo che vi sia stata una corresponsabilità degli organi di controllo. Il governo italiano sostiene in via principale che le somme di cui trattasi avrebbero dovuto essere imputate al FEAOG, anche se indebitamente riscosse (e salvo la reintegrazione al FEAOG delle somme che in futuro venissero recuperate), in quanto non sono state riscontrate irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi italiani. L'amministrazione non è responsabile dell'eventuale comportamento doloso delle persone addette al controllo.

La *Commissione* ribatte che gli Stati membri hanno l'obbligo specifico di controllare le dichiarazioni fatte dalle organizzazioni di produttori (e a questo proposito si richiama, in particolare, all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70, e all'art. 8 del regolamento n. 2062/80). Qualora gli organi di controllo non solo non controllino, ma partecipino attivamente alle frodi, le perdite che ne derivano sono imputabili allo Stato membro interessato.

Il *governo italiano* deduce, in subordine, che la Commissione avrebbe dovuto ammettere le somme di cui trattasi con riserva fino alla conclusione del procedimento penale in corso.

La *Commissione* non si considera tenuta ad attendere la sentenza definitiva nel procedimento suddetto. Essa rileva, in particolare, che è improbabile che i risultati di un processo penale siano probanti per il finanziamento FEAOG. Inoltre, anche se i reati non sussistessero, bisognerebbe ancora dimostrare che la Domar abbia effettivamente svolto tutti i compiti di un'associazione di produttori, il che sembra praticamente escluso.

Per quanto riguarda l'esclusione delle spese dichiarate dalla San Marco, il *governo italiano* rileva che il caso merita un riesame e chiede che la somma controversa sia imputata al FEAOG in via definitiva o con riserva di riesame. Secondo il governo italiano, da un'indagine svolta dagli organi amministrativi italiani è emerso che la San Marco non ha commesso irregolarità sostanziali e che la struttura di detta organizzazione potrebbe essere regolarizzata entro breve tempo. A questo proposito, esso si richiama in particolare ad una nota del Ministero della marina mercantile (allegato IX del ricorso).

La *Commissione* osserva che le spese effettuate da un'associazione di produttori possono essere accollate al FEAOG solo se l'organizzazione abbia svolto tutti i compiti prescritti dai regolamenti comunitari. Essa si richiama, in particolare, alla sentenza della Corte 28 gennaio 1986 (causa 129/84, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1986, pag. 309).

D — *Gli importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari*

1. *I fatti e il procedimento che hanno preceduto l'adozione della decisione impugnata*

Emerge dal fascicolo che in una decisione 22 marzo 1985 la Commissione stabiliva che le autorità doganali italiane avrebbero dovuto riscuotere importi compensativi mone-

tari per complessive 2 573 653 540 LIT da due imprese italiane, la Cerealmangimi SpA e l'Italgrani SpA. Dette imprese avevano effettuato tra il 5 ottobre 1981 e l'8 giugno 1982 esportazioni anticipate di prodotti cerealicoli, in ispecie di semola di grano duro, dall'Italia in paesi terzi ed avevano compensato tali operazioni di perfezionamento attivo con l'importazione di grano duro che veniva messo in libera pratica in Italia. Contemporaneamente all'operazione di messa in libera pratica, destinata a compensare l'operazione di esportazione anticipata, era stata fatta una dichiarazione di esportazione in Francia o in Belgio. Erroneamente, l'ufficio della dogana di Napoli aveva ritenuto che tali operazioni rientrassero nella sfera d'applicazione dell'art. 20 del regolamento n. 1371/81 della Commissione, 19 maggio 1981, che stabilisce modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (GU L 138, pag. 1), a tenore del quale, « gli Stati membri sono autorizzati a non concedere o riscuotere importi compensativi monetari per prodotti dichiarati contemporaneamente per lo svincolo all'importazione e per la riesportazione. In tal caso, gli Stati membri provvedono a che nessun importo compensativo venga applicato ».

Le imprese interessate proponevano, in base all'art. 173 del trattato, ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 22 marzo 1980 (cause 244/85 e 245/85).

La Commissione, tuttavia, addebitava all'Italia la somma di 761 886 150 LIT, corrispondente agli importi compensativi monetari non riscossi nell'esercizio 1981.

2. *I mezzi e gli argomenti delle parti*

Il *governo italiano* sostiene che qualora la Corte di giustizia accogliesse il ricorso delle due imprese interessate, l'addebito di detti importi compensativi monetari all'Italia perderebbe ogni giustificazione. Chiede, pertanto, che la decisione della Commissione sia corretta nel senso che l'addebito sia sospeso in attesa della sentenza della Corte nelle cause 244/85 e 245/85.

La *Commissione* considera la domanda del governo italiano priva di oggetto. Infatti, la decisione impugnata contiene per l'appunto, nell'ultimo punto della motivazione, la riserva chiesta.

T. Koopmans
giudice relatore